

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
ASSESTAMENTO GENERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Oggetto: Parere su assestamento generale al bilancio di previsione per il triennio 2020-2022

PREMESSA

In data 09/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 9, il Documento unico di programmazione (DUP) e, con delibera n. 10, il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; è prevista per il 27.07.2020 la seduta del Consiglio Comunale per l'approvazione del rendiconto 2019, che evidenzia un risultato di amministrazione di euro 5.145.068,23 così composto:

fondi accantonati	per euro 1.514.161,52;
fondi vincolati	per euro 1.657.608,57;
fondi destinati agli investimenti	per euro 421,12;
fondi disponibili	per euro 1.972.877,02.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 la Giunta Comunale:

- a) ha effettuato due variazioni d'urgenza ai sensi dell'art.175 TUEL, comma 4, rispettivamente con deliberazioni n. 40 del 15.04.2020 e n. 46 dell'11.05.2020, già sottoposte a ratifica da parte del Consiglio;
- b) ha adottato il proprio atto deliberativo n. 42 del 04.05.2020, relativo a "*Prelevamento dal Fondo di Riserva*", già comunicato al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 166 del Decreto Lgv. 267/2000;
- c) ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto Lgv. n. 118/2011 e del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto e la contestuale variazione al bilancio pluriennale 2020-2022 con deliberazione n. 57 dell'8 giugno 2020.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale, nella seduta del 13 luglio 2020, ha ratificato le variazioni d'urgenza e preso atto del prelievo da Fondo di Riserva approvati dalla Giunta Comunale nei termini sopra indicati.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a) T.U.E.L.: determinazione n. 480 del 17.05.2020 e n. 577 del 18.06.2020.

In data 13/07/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale - nella seduta del 27 luglio 2020 o comunque nella prima seduta utile - la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente **entro il 31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa all'assestamento generale ed alla verifica degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Dalla documentazione esaminata risulta che i Responsabili dei Servizi **non** hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, né debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione ad investimenti non previsti nel bilancio di previsione 2020-2022.

In merito alla congruità degli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, viene dato atto che l'accantonamento risulta congruo.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e **previa approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2019**, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione che risulta dal bilancio 2019 di euro così composta:

fondi accantonati	per euro 00,00;
fondi vincolati	per euro 2.446,49;
fondi destinati agli investimenti	per euro 421,12;
fondi disponibili	per euro 493.540,56,

e destinata per euro 135.408,17 a spese correnti una tantum per emergenza Covid19,
per euro 361.000,00 a spese di investimento.

Le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, per titoli, sono così riassunte:

TITOLO	COMPETENZA	2020	2021	2022
	F.do pluriennale vincolato per spese correnti			
	F.do pluriennale vincolato per spese in c/capitale			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	496.408,17		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	14.300,00		
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	173.547,16		
3	<i>Entrate extratributarie</i>	-43.041,25		
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	17.711,51		
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
6	<i>Accensione prestiti</i>			
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>			
	Totale titoli	162.517,42		
	Totale generale variazione delle entrate	658.925,59		
	Disavanzo di amministrazione			
1	<i>Spese correnti</i>	280.214,08		
2	<i>Spese in conto capitale</i>	378.711,51		
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			
4	<i>Rimborso di prestiti</i>			
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>			
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>			
	Totale generale variazione delle spese	658.925,59		

Nelle variazioni delle spese correnti di competenza 2020 sono compresi euro 50.000,00 per la costituzione di un "fondo rischi spese potenziali da COVID19" ed euro 41.014,08 per incremento del "Fondo di Riserva".

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruie sulla base delle spese da impegnare e della loro esigenza;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore ha verificato altresì che la variazione apportata in bilancio consente il mantenimento degli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- preso atto dell'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 13/07/2019;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole

subordinatamente all'approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2019, sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022, con verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Pasiano di Pordenone, 16/07/2020

Il Revisore Unico

dott. Nadia Siega

(firma digitale)